

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. e C. DI MASSA CARRARA
23 SET. 2013
Prot. n. <u>698</u>
posizione archivio

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005 N. 1
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO**

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:

- a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione di uno sviluppo locale sostenibile e durevole;
- b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;
- c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione;
- d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia costiera, coniugando funzioni artigianali e industriali con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all'innovazione di prodotto e di processo;
- f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
 - 1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;
 - 2) l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena fruibilità degli spazi pubblici per le diverse categorie della popolazione;
 - 3) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani;
 - 4) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici.
- g) l'organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l'accessibilità all'intero sistema insediativo e all'intermodalità;
- h) l'effettiva ed adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.

Art. 2 - Il governo del territorio

1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo.

2. Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e mediante il coordinamento e la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo.

Art. 3 - Il patrimonio territoriale

1. Con la presente legge, la Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale con le modalità di cui all'articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1 è riferito all'intero territorio regionale ed è costituito da:
 - a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
 - b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
 - c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
 - d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, **campi** e relative sistemazioni, nonché i manufatti dell'edilizia rurale.
3. Le componenti di cui al comma 2 e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti.
4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.
5. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana.

Art. 3 bis - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni

1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2 può essere ridotto in modo significativo e irreversibile.
2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti della pianificazione locale ai sensi del comma 3 e delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 4. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato.
3. Il territorio urbanizzato è costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti, a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
4. Non costituiscono territorio urbanizzato:
 - a) le aree rurali intercluse che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni nel rispetto delle disposizioni del PIT;
 - b) le aree di pertinenza dell'edificato sparso o discontinuo.

5. Per i nuclei presenti nel territorio rurale si applica l'articolo 40.
6. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, le trasformazioni non residenziali al di fuori del territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo non edificato, sono consentite esclusivamente con il procedimento di cui all'articolo 17 sexies, al fine di verificarne la sostenibilità per ambiti di area vasta.
7. L'individuazione dei tracciati delle infrastrutture lineari persegue la massima coerenza possibile con le invarianti strutturali di cui all'articolo 4, come specificate dagli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, comma 2.
8. I nuovi insediamenti, gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d'uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche sono in ogni caso subordinati alla esistenza delle condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla contestuale realizzazione degli interventi necessari a tal fine. Sono comunque da garantire l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi. Sono, in ogni caso, assicurati:
 - a) la sicurezza idrogeologica;
 - b) l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
 - c) la disponibilità dell'energia;
 - d) l'adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e l'accessibilità al trasporto collettivo;
 - e) un'adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 37;
 - f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 4 - Le invarianti strutturali

1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie che qualificano il patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:
 - a) gli aspetti morfotopologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
 - b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
 - c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.
2. L'individuazione delle invarianti strutturali riguarda l'intero territorio comprese le sue parti degradate.
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:
 - a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
 - b) l'individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
 - c) la valutazione dello stato di conservazione dell'invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d'uso e prestazionali.

Art. 5 - Statuto del territorio

1. Lo statuto del territorio costituisce l'atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi

dell'articolo 3 e le invariati strutturali di cui all'articolo 4.

3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad ogni livello di pianificazione territoriale, in coerenza con le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all'articolo 7, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell'articolo 19.

4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10.

5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT concorre alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice. Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 145 comma 4 del Codice.

Capo II - SOGGETTI E ATTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 7 - I soggetti

1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, dalle unioni di comuni, dalle province, dalla città metropolitana ove istituita e dalla Regione, secondo i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I comuni esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica. La Regione riconosce nella pianificazione di area vasta uno dei principali elementi del complessivo sistema di governo del territorio e assicura che il sistema stesso si attui nel rispetto delle finalità della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni territoriali mediante gli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10.

3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1 assicurano ciascuno per le proprie competenze, che gli atti di governo del territorio si formino nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità al PIT e in coerenza con gli atti di governo del territorio degli altri livelli istituzionali.

4. I soggetti pubblici e privati nonché i cittadini singoli o associati partecipano alla formazione degli atti di governo del territorio secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 9 - Atti di governo del territorio

1. Sono atti di governo del territorio i piani territoriali e i piani urbanistici di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi di settore e gli accordi di programma di cui all'articolo 10.

2. Degli atti di cui al comma 1 sono strumenti della pianificazione territoriale:

- a) il PIT;
- b) il piano territoriale di coordinamento provinciale;
- c) il piano strutturale comunale;
- d) il piano strutturale intercomunale;
- e) il piano territoriale della città metropolitana, di cui all'articolo 18, comma 7, del d.l. 6.7.2012 n. 95;

3. Degli atti di cui al comma 1 sono strumenti della pianificazione urbanistica:

- a) il piano operativo comunale;
- a bis) piano operativo intercomunale;
- b) il piano attuativo.

Art.10 - Piani, programmi di settore e accordi di programma

1. I piani e i programmi di settore o gli atti di programmazione comunque denominati dei soggetti di cui all'articolo 7 sono atti di governo del territorio qualora producano effetti territoriali o comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.
2. I piani e i programmi di settore di cui al comma 1 sono approvati secondo le disposizioni di cui al Titolo II, capo I.
3. Gli accordi di programma sono atti di governo del territorio qualora incidano sull'assetto del territorio comportando variazioni al piano strutturale e al piano operativo.
4. Alle varianti al piano strutturale e al piano operativo necessarie per gli accordi di programma di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, capo I.

Art. 10 bis - Competenze nella formazione degli atti

1. La Regione approva il piano di indirizzo territoriale (PIT), nonché i piani e i programmi di settore o gli atti di programmazione regionali comunque denominati.
2. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, la provincia approva il piano territoriale di coordinamento provinciale nonché i piani e i programmi di settore o gli atti di programmazione provinciali comunque denominati.
3. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, nonché nel rispetto del piano territoriale di coordinamento della provincia, il comune approva:
 - a) il piano strutturale;
 - b) il piano strutturale intercomunale relativamente alle parti del territorio di propria competenza;
 - c) il piano operativo;
 - d) il piano operativo intercomunale relativamente alle parti del territorio di propria competenza;
 - e) i piani attuativi;
 - f) i piani e i programmi di settore o gli atti di programmazione comunali comunque denominati.

Art. 10 ter - Misure cautelari

1. Il Presidente della Regione può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari con l'effetto di sospendere l'efficacia totale o parziale delle parti degli atti con esse contrastanti, nei casi di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) nonché negli altri casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.
2. Le misure di cui al comma 1 cessano di avere efficacia non appena hanno raggiunto gli obiettivi per i

quali la legge li prevede e comunque non oltre dodici mesi dalla loro adozione. Le misure sono motivatamente rinnovabili una sola volta.

Titolo II - NORME PROCEDURALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I - DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 11 – Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

Art. 13 - Monitoraggio

1. La Regione, le province e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica effettuato dall'osservatorio paritetico della pianificazione di cui all'articolo 27 bis, verificano il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, Capo I, della presente legge.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 è svolto sulla base di selezionati elementi conoscitivi cui concorrono Regione, province e comuni, da estrapolarsi tramite l'infrastruttura dati territoriali di cui all'articolo 28.

3. I soggetti territoriali di cui al comma 1 collaborano nell'implementazione dei dati conoscitivi anche al fine del contrasto all'abusivismo.

4. Al fine di valutare l'efficacia della presente legge e lo stato complessivo della pianificazione la Regione promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura e dell'Università. Con propria deliberazione la Giunta regionale organizza le modalità attuative del confronto.

5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle attività di monitoraggio di cui al comma 1 e degli esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza biennale.

Art. 14 bis - Norme procedurali per gli atti di governo del territorio

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione:

- 1) del piano di indirizzo territoriale e sue varianti;
- 2) del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e sue varianti;
- 3) del piano strutturale e sue varianti ad esclusione di quelle di cui all'articolo 17 octies, duodecies e terdecies ;
- 4) del piano operativo e sue varianti ad eccezione di quelle di cui all'articolo 17 nonies, duodecies e terdecies;
- 5) dei piani e programmi di settore o atti di programmazione comunque denominati dei soggetti di cui all'articolo 7 e delle varianti richieste da accordi di programma di cui all'articolo 10 ad eccezione delle varianti di cui agli articoli 17 duodecies e 17 terdecies.

2. Ai piani e programmi di settore o agli atti di programmazione comunque denominati di cui all'articolo 10 di competenza del comune che non comportano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica non si applica l'articolo 15 e l'articolo 17, comma 6.

Art. 15 - Avvio del procedimento

1. La Regione, le province e i comuni si trasmettono l'atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti cui al comma 1 al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso all'ente parco competente per territorio ove presente e agli altri soggetti pubblici che il soggetto precedente ritenga interessati.

2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della stessa l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010.

3. L'atto di avvio del procedimento contiene:

- a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, ivi comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 17 sexies, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi ivi compresi quelli paesaggistici;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione vigente, nonché la programmazione delle sue eventuali integrazioni;
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
- d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
- e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
- f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 19, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e);

Art. 16 - Il responsabile del procedimento e le sue funzioni

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica altresì che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 9, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti di cui all'articolo 7. A tal fine assicura che l'atto di governo del territorio sia corredato da apposita relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:

- a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
- c) il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;

- d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 3bis;
- e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV, capo III, della presente legge e del relativo regolamento di attuazione;
- f) il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della presente legge e del relativo regolamento di attuazione.

2. Prima dell'adozione dell'atto, il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. In particolare predispose un'apposita relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 1bis e del presente comma che, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 19bis, costituisce allegato all'atto da adottare.

3. Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione ai competenti organi dell'amministrazione, anche ai fini dell'eventuale attivazione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21.

4. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 e della relazione redatta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 17 - Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 bis, il soggetto istituzionalmente competente provvede all'adozione dello strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica e comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato.

2. Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

3. Per gli atti sottoposti a VAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 e fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti sottoposti a VAS, l'amministrazione competente provvede all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 21, 22 e 23, essa procede all'approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.

5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1. La pubblicazione dell'avviso di approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.

7. Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
8. Lo strumento della pianificazione approvato è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 29, in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell'implementazione del sistema informativo geografico regionale. A tal fine la Regione emana apposito regolamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 bis - Disposizioni particolari per l'adozione e l'approvazione degli atti di governo del territorio

1. La Regione comunica alle province e ai comuni l'intervenuta adozione del PIT preliminarmente o contestualmente alla pubblicazione sul BURT del relativo avviso.
2. La provincia procede al deposito e alla pubblicazione del PTC solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l'intervenuta adozione.
3. Il comune procede al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'avviso di adozione del piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia interessata.
4. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla provincia, o da singoli comuni sugli strumenti in corso di formazione sono pubblicate sul sito internet dell'ente osservante.
5. Possono costituire oggetto di osservazione:
 - a) da parte della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani e programmi di settore o atti di programmazione regionali di cui all'articolo 10;
 - b) da parte della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con i piani e programmi di settore o atti di programmazione provinciali di cui all'articolo 10;
 - c) da parte del comune, i contenuti del PIT o del PTC ritenuti incompatibili con norme statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure lesivi delle competenze di pianificazione riservate al comune dalla presente legge.
6. Possono altresì costituire oggetto di osservazione, da parte dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 7, anche possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.
7. Le determinazioni assunte dall'ente procedente in sede di approvazione dello strumento ai sensi dell'articolo 17, comma 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 7, sono pubblicate sul sito internet dell'ente medesimo.

Art. 17 quater - Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali

1. I soggetti di cui all'articolo 7 provvedono all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compresi gli elaborati di cui all'articolo 62, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti, mediante apposita deliberazione.
2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 7 trasmette agli altri soggetti di cui al medesimo articolo la delibera di aggiornamento, il cui avviso è pubblicato sul BURT.

Capo II- DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 17 quinquies - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali possono procedere all'adozione e all'approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. I comuni approvano l'atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un unico ufficio di piano:
 - a) mediante la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011;
 - b) mediante l'unione di comuni di cui fanno parte, costituita ai sensi del Titolo III, Capo III, della l.r. 68/2011. In detta ipotesi, l'affidamento dell'esercizio associato all'unione avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, oppure per disposizione statutaria dell'unione.
3. L'esercizio associato è svolto tra comuni rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'articolo 17 septies, salvo quanto previsto dall'articolo _____ (comuni obbligati).
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato individua il garante dell'informazione e della partecipazione.
5. L'ente responsabile dell'esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 15 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 7, a tutti i comuni associati.
6. Qualora la proposta di piano strutturale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo inedificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies alla quale partecipano la Regione, la provincia, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro 60 giorni dallo svolgimento della prima riunione.
7. L'organo di indirizzo politico approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 16, 17 e 17 bis. In caso di esercizio mediante convenzione tra i comuni o tra i comuni e l'unione, l'organo di indirizzo politico è individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011. In caso di esercizio derivante da disposizione statutaria dell'unione di comuni, l'organo di indirizzo politico è la giunta dell'unione medesima.
8. Le osservazioni sono presentate all'ente responsabile dell'esercizio associato e sono istruite dall'ufficio unico di piano. L'esito dell'istruttoria è trasmesso all'organo di cui al comma 7 che predispose le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati.
9. I comuni associati approvano il piano intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall'organo di cui al comma 7. Con l'atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano intercomunale adottato esclusivamente le modifiche indicate dall'organo di cui al comma 7. Qualora una delle amministrazioni ritenga a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le proposte di modifiche all'ufficio unico di piano che provvede ai sensi del comma 8.
10. Il piano intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul BURT, da effettuarsi a cura dell'ente responsabile della gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte di tutti i comuni associati.
11. Nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia e della Regione, l'ente responsabile dell'esercizio associato promuove l'accordo di pianificazione ai sensi

dell'articolo 21 e seguenti.

12. Il piano strutturale intercomunale approvato da tutti i comuni associati sostituisce i piani strutturali dei comuni stessi.

13. Alle varianti al piano strutturale intercomunale si applicano le disposizioni del presente articolo.

14. Lo statuto dell'unione di comuni può stabilire che all'unione sono altresì attribuite le competenze per l'adozione e l'approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli consigli comunali. L'approvazione degli atti da parte del consiglio dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all'unione.

15. Nel caso di varianti approvate ai sensi dell'articolo 17 duodecies e dell'articolo 17 terdecies, l'ufficio di piano procede all'aggiornamento del piano strutturale intercomunale.

16. La Regione individua forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali di cui al presente articolo.

Art. _____ Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica di ambito comunale assolvono a detto obbligo esercitando le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), e comma 3, lettere a-bis) e b), negli ambiti di cui all'allegato A della legge regionale 68/2011 mediante unione di comuni.

2. L'unione di comuni è l'ente competente all'adozione e all'approvazione del piano strutturale intercomunale, del piano operativo intercomunale e dei piani attuativi. Lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli consigli comunali. L'approvazione degli atti da parte del consiglio dell'unione è deliberata dalla maggioranza prevista dallo statuto, che preveda il voto favorevole dei sindaci dei comuni interessati.

2 bis. Ai fini della formazione del piano operativo intercomunale l'unione di comuni può procedere per unità territoriali parziali, comunque non inferiori al territorio di ciascun comune facente parte dell'unione. In tal caso il piano strutturale intercomunale, ove presente, detta specifiche indicazioni volte a garantire l'omogeneità della disciplina operativa.

3. Le disposizioni dei comuni 1 e 2 si applicano anche ai comuni non obbligati che hanno costituito una unione con comuni obbligati e hanno conferito alla medesima unione l'esercizio della funzione fondamentale.

Art. 17 sexies - Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione.

1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 3 bis, commi 3 e 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo 39, comma 5, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 48, comma 7, lettera c), e 51, comma 7, lettera b).

2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:

- a) interventi di adeguamento della viabilità esistente , purché in continuità con i tracciati presenti;
- b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario;
- c) ampliamento in loco delle strutture artigianali industriali esistenti necessario al mantenimento dello specifico processo produttivo;
- d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a qualificare il disegno dei margini urbani.

3. Alla conferenza di copianificazione partecipano i legali rappresentanti della Regione, della provincia e del comune interessato o dell'ente responsabile dell'esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell'ordinamento dell'ente nonché i legali rappresentanti dei comuni interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 17 septies. I rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza sono assistiti dai responsabili delle relative strutture tecniche competenti in materia di pianificazione del territorio.

4. La conferenza è convocata dall'amministrazione che intende proporre le previsioni. Essa si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della proposta.

5. La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 quinquies, comma 14, la conferenza decide a maggioranza dei presenti entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. In assenza di piano strutturale intercomunale il parere negativo espresso dalla Regione è vincolante.

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello strumento o dell'atto ai sensi degli articoli 16, 17 e 17 bis. L'approvazione delle previsioni comporta integrazione dei contenuti del PTC, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia.

8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 22.

9. I nuovi impegni di suolo sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell'articolo 60 ter. [nei casi] e con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento di cui al comma 7.

ANCI insiste per l'inserimento dopo "(...) ai sensi dell'articolo 60 ter" delle parole "nei casi". L'emendamento proposto è per ANCI di carattere sostanziale.

La Regione osserva che è stato inserito l'inciso "se necessario" al comma 3 dell'articolo 60 ter.

Art. 17 sexies bis - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita

1. Le proposte di previsioni di grandi strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies:

~~2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono soggette alla conferenza di copianificazione anche le proposte di previsioni di grandi strutture di vendita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e le proposte di previsioni di grandi strutture di vendita che si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente all'interno del perimetro territorio urbanizzato. valutare bene~~

~~3. Alla conferenza di copianificazione di cui al comma 2 partecipano il comune interessato, la Regione e la provincia.~~

~~NB: le disposizioni relative alle grandi strutture di vendita necessitano di ulteriori approfondimenti da parte del gruppo tecnico~~

Art. 17 sexies bis - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita

1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies:

- a) le previsioni di grandi strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato;
- b) le previsioni di grandi strutture di vendita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e le previsioni di grandi strutture di vendita che si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente all'interno del perimetro territorio urbanizzato.

2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1 e 2 anche sulla base dei seguenti criteri:

- a) la capacità di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell'ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
- b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;
- c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- d) l'incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
- e) l'incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività presenti proprie nei centri storici compresi nell'ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano il comune interessato, la Regione e la Provincia.

Art. 17 sexies ter - Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita

1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di

fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies qualora risultino:

- a) non inferiori a 2.000 mq di superficie di vendita per i comuni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2) della l.r. 28/2005;
- b) non inferiori a 1.000 mq di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Alla conferenza di copianificazione partecipano il comune interessato, la Regione e la provincia.

3. Non sono comunque soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50.000 abitanti.

Art. 17 septies - Ambiti sovracomunali

1. Gli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 3 bis sono costituiti dagli ambiti individuati dall'Allegato A alla presente legge o loro sottoinsiemi. Detti ambiti possono essere modificati dal PIT.

Capo III - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PARTICOLARI

Art. 17 octies - Disposizioni per la formazione di varianti al piano strutturale che attuano prescrizioni localizzative

1. Alle varianti al piano strutturale che attuano le prescrizioni concernenti l'individuazione di ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza regionale o provinciale di cui alla lettera c), comma 7, dell'art. 48 e di cui alla lettera b), comma 6, dell'art. 51 non si applica l'articolo 15 fermo restando quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 17 bis.

Art. 17 nonies - Varianti semplificate al piano operativo

1. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e che non comportano variante al piano strutturale ed al suo dimensionamento, per UTOE e destinazioni d'uso, purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) non comportino riduzione della dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968, salvo i casi in cui la riduzione sia correlata alla contestuale eliminazione o riduzione di previsioni edificatorie;
- b) non comportino aumento di superficie utile lorda edificabile superiore a mq 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, superiore a 1.000 mq negli altri comuni.
- c) non comportino un aumento superiore al 20% del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo di cui all'articolo 55, comma 4, per UTOE e destinazioni d'uso;
- d) non comportino introduzione di previsioni relative a grandi strutture di vendita, o a medie strutture di vendita nei casi indicati all'articolo 17 sexies ~~ter bis~~, comma 1, anche mediante modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

2. Sono comunque varianti semplificate al piano operativo:

- a) le varianti necessarie per realizzare opere pubbliche comunali o di interesse pubblico comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 all'interno del territorio urbanizzato;

- b) le varianti necessarie per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica nel territorio urbanizzato;
- c) le varianti di mera trascrizione del piano operativo su basi cartografiche informatizzate.

3. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.

4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del piano operativo di riferimento.

5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Art. 17 decies - Procedimento per la formazione delle varianti semplificate al piano operativo

1. Il comune adotta la variante semplificata al piano operativo e pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), il relativo avviso dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla provincia. Gli atti sono resi accessibili sul sito internet del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 17 nonies.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT. Qualora non siano pervenute osservazioni la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

Art. 17 undecies - Formazione dei piani attuativi

1. Per l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi di cui al Titolo V, Capo IV, si applica l'articolo 69.

2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della coerenza del piano attuativo con il piano strutturale e della conformità al piano operativo.

Art. 17 duodecies - Disposizione inerente la variante mediante approvazione del progetto

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 17 terdecies, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzarsi all'interno del territorio urbanizzato, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla provincia. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando ove necessario gli atti. Qualora non siano pervenute osservazioni la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

Art. 17 terdecies - Disposizioni inerenti le varianti mediante Sportello unico per le attività produttive

1. Il progetto di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 è corredato degli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante. Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere la proposta di variante, l'articolo 17 sexies.
2. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia, chiamate ad esprimere il proprio parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul BURT. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT.
3. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 del DPR 160/2010 controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si determina definitivamente sulla proposta di variante.
4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione e alla provincia e il relativo avviso è pubblicato sul BURT.

Art. 18 - Procedimento per la formazione degli atti di governo del territorio

(da abrogare)

CAPO IV - GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 19 - L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio

1. La Regione, in collaborazione con le Province e i Comuni, promuove e sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine promuove altresì iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio anche sulla base della programmazione annuale delle risorse finanziarie necessarie approvata con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
2. I comuni, le province e la Regione assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo II, capi I e II e al Titolo III, capo I. Nell'ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4.
3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione precedente.
4. La Regione definisce con apposito regolamento le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 19 bis e linee guida per garantire livelli prestazionali omogenei adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

5. Per i piani e programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla legge regionale 10/2010 e successive modificazioni, nel rispetto del principio di non duplicazione.

Art. 19 bis - Il garante dell'informazione e della partecipazione. Ruolo dei sindaci.

1. Per i fini di cui all'articolo 19, le province e la Regione e i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti istituiscono un proprio garante dell'informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 19.
2. I comuni con popolazione superiore a cinquemila e inferiore a ventimila abitanti individuano un garante dell'informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 19.
3. Nei comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti le funzioni del garante possono essere svolte dal sindaco.
4. Non possono rivestire il ruolo di garante gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio.
5. I sindaci dei comuni di cui al comma 3 adottano misure idonee per garantire la partecipazione e l'informazione dei soggetti interessati al governo del territorio assicurando livelli prestazionali non inferiori a quelli individuati nelle linee guida di cui all'articolo 19, comma 4.

Art. 20 - Le funzioni dei garanti e dei sindaci

1. Nell'ambito delle competenze dei comuni, delle province e della Regione e ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, i garanti e i sindaci assumono ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 15 comma 4, lettera e), e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine i comuni, le province e la Regione assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 19, comma 4.
2. I garanti e i sindaci redigono il rapporto di cui all'articolo 16, comma 2, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'art. 15, comma 4, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti.
3. A seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio i garanti e i sindaci promuovono le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17 bis.

Art. 20 bis - Garante regionale

1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 20 il garante regionale per quanto di propria competenza, collabora con i garanti delle province e dei comuni e con i sindaci assicurando loro ogni necessario supporto metodologico al fine del più efficace espletamento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge.
2. Il garante regionale provvede al periodico monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti di pianificazione

urbanistica di comuni e province, consultando i garanti delle province e dei comuni e i sindaci e assumendo dalle amministrazioni di riferimento le informazioni e le valutazioni inerenti le esperienze compiute e le pratiche sviluppate, e ne riferisce alla Giunta Regionale secondo le modalità disposte dal regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Qualora il garante regionale non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un'indennità di funzione la cui entità, calcolata in base annua, è determinata con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.

Art. 20 ter - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio

1. La Regione sostiene con proprie risorse le attività di comuni e province finalizzate alla informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate al governo del territorio, nonché all'adeguato supporto conoscitivo e documentale concernente gli atti di governo del territorio, incentivando allo scopo le modalità più efficaci di collaborazione interistituzionale e di economia di scala che ne possono derivare.

TITOLO III - GLI ACCORDI, LE INTESE INTERISTITUZIONALI E LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I - GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE

Art. 21 - Accordi di pianificazione

1. Qualora si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, il comune, la provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, promuovono la conclusione di apposito accordo di pianificazione secondo quanto previsto dal presente capo.

2. Con l'accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1 definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti di pianificazione e, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del territorio, anche ai piani operativi con le forme e le modalità procedurali previste dall'articolo 22. I piani operativi sono comunque oggetto dell'accordo di pianificazione nei casi di definizione o variazione di un progetto di territorio del PIT di cui all'articolo 48, comma 5, lettera a).

3. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza convocata ai sensi dell' articolo 22, comma 1, sia verificato che la proposta di piano non comporta la variazione degli altri strumenti, la conferenza prende atto dell'esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali disciplinate dal titolo II, capo I, della presente legge.

Art. 22 - Procedura per l'accordo

1. Il soggetto promotore dell'accordo di cui all'articolo 21 convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo della documentazione tecnica necessaria per l'adozione e degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della l.r. 10/2010. A tal fine trasmette agli enti convocati, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, la relativa documentazione. In detta conferenza è verificata la necessità di procedere all'accordo.

1 bis. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data di convocazione della conferenza di servizi, i

pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti dall'articolo 4 della l.r. 10/2010, sugli elaborati di cui al comma 1, ai fini della conclusione della conferenza.

2. Qualora, nell'ambito della conferenza convocata ai sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere alla modifica di almeno uno degli strumenti della pianificazione territoriale emanato da ente diverso da quello promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipula di apposita intesa preliminare.

3. Le amministrazioni che hanno siglato l'intesa procedono all'adozione dei relativi strumenti della pianificazione o delle loro varianti, esplicitando i contenuti dell'intesa e tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l'intesa medesima. Gli strumenti della pianificazione insieme all'intesa siglata sono depositati presso ciascuna amministrazione per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

4. Entro il termine perentorio di cui al comma 3, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune.

Art. 23 - Conclusione dell'accordo

1. Decorso il termine di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, l'amministrazione promotrice dell'accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all'intesa ai fini della conclusione definitiva dell'accordo medesimo. L'accordo di pianificazione perfeziona l'intesa di cui all'articolo 22, comma 2, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni eventualmente pervenute.

2. Entro sessanta giorni dalla sigla dell'accordo, le amministrazioni procedono contestualmente alla sua ratifica, alla controdeduzione alle eventuali osservazioni e all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o della sua variante. Con l'atto di approvazione ciascuna amministrazione può apportare allo strumento della pianificazione territoriale adottato esclusivamente le modifiche statuite nell'accordo di pianificazione. Qualora una delle amministrazioni ritenga a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni per le determinazioni di cui al presente articolo e all'articolo 22.

2 bis. Se l'accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l'intesa, ma è stato ratificato da almeno due di esse, l'amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l'opportunità di confermare tale accordo. Per le opere strategiche di interesse regionale di cui alla l.r. 35/2011, si applica l'articolo 5, comma 6, della suddetta legge.

3. Ciascuna amministrazione provvede a dare apposito avviso sul BURT della ratifica e dell'approvazione o variazione dello strumento della pianificazione del territorio. Le determinazioni assunte hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono resi accessibili ai cittadini, anche in via telematica, dalle stesse amministrazioni.

Art. 23 bis - Definizione del piano regolatore dei porti di interesse nazionale

1. Per la definizione o variazione del piano del porto di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si procede mediante accordo di pianificazione cui partecipano il comune, l'autorità portuale interessata, la provincia e la Regione. Sono oggetto dell'accordo anche le eventuali varianti al piano strutturale e al piano operativo del comune.

2. Qualora ai fini di cui al comma 1 siano oggetto di variazione anche il PIT o il PTC si applicano gli articoli 22 e 23 qualora, invece, il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la provincia partecipano comunque all'intesa preliminare e all'accordo di pianificazione e lo ratificano.

Art.23 ter - Definizione delle previsioni relative ai porti di interesse regionale

1. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti di interesse regionale, l'ampliamento o la riqualificazione di quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale, o del piano operativo, si procede mediante accordo di pianificazione promosso dal comune. Contestualmente, sono oggetto dell'accordo anche l'eventuale definizione o variazione del piano regolatore portuale. Al suddetto accordo partecipano la Regione e la provincia.
2. Qualora ai fini di cui al comma 1 siano oggetto di variazione anche il PIT o il PTC si applicano gli articoli 22 e 23. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni la Regione e la provincia accertano la non necessità di procedere all'accordo.
3. Non costituiscono variazione del PIT e del PTC le previsioni concernenti la riqualificazione funzionale o ambientale dei porti esistenti finalizzata al soddisfacimento degli standard regionali, che non comporti né ampliamento delle strutture portuali a terra e a mare né incremento della capacità ricettiva complessiva.

Art. 23 quater - Definizione di previsioni mediante accordo di pianificazione

1. L'articolo 23 ter si applica in tutti i casi in cui la legge o il PIT rinviino all'accordo di pianificazione, anche in assenza di specifica variazione del PIT stesso.

Capo II - CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE

Art. 24 - Conferenza paritetica

1. E' istituita, in via permanente, la conferenza paritetica interistituzionale al fine di comporre tra i soggetti istituzionalmente competenti, individuati dall'articolo 7, comma 1, gli eventuali contrasti insorti ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. La Conferenza paritetica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente per materia che la presiede o suo delegato;
 - b) due membri nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza del Consiglio stesso;
 - c) tre membri in rappresentanza delle province nominati dal Consiglio delle Autonomie locali e un membro supplente;
 - d) tre membri in rappresentanza dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie locali e un membro supplente;
3. I membri supplenti di cui al comma 2, lettere c) e d) partecipano alla conferenza in caso di impedimento di uno qualunque dei membri effettivi.
4. La conferenza ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.
5. La conferenza provvede a dotarsi di un regolamento di organizzazione e funzionamento.
6. Ai fini della nomina non si applicano le disposizioni della l.r. 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo di organi amministrativi di competenza della Regione).
7. A supporto dell'attività della conferenza è istituito il tavolo tecnico di cui all'articolo 24 bis.

8. La conferenza resta in carica per la legislatura di riferimento.

Art. 24 bis - Tavolo tecnico

1. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 24 comma 6 è costituito da:

- a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pianificazione del territorio;
- b) il responsabile del struttura competente in materia di pianificazione del territorio della provincia interessata;
- c) il responsabile della struttura competente in materia di pianificazione del territorio del comune nel quale ricadono le previsioni che presentano possibili profili di incompatibilità o contrasto di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 25;

2. Il tavolo tecnico si esprime sui contrasti di cui al comma 1 dell'articolo 24 in via preliminare rispetto alla conferenza ai sensi dell'articolo 26.

Art. 25 - Richiesta di pronuncia della conferenza e relativi effetti

1. La Regione, la provincia o il comune qualora ravvisino possibili profili di incompatibilità o contrasto tra uno strumento di pianificazione territoriale, il piano operativo o una loro variante approvati da altra amministrazione e il proprio strumento della pianificazione territoriale vigente, richiedono la pronuncia alla conferenza interistituzionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 17, comma 7.

1-bis. La Regione, la provincia o il comune possono altresì richiedere la pronuncia alla conferenza paritetica interistituzionale qualora ravvisino nei contenuti di uno strumento di pianificazione territoriale, di un piano operativo o di una loro variante approvati da altra amministrazione possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.

2. I cittadini organizzati in forme associative, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul Burt dell'approvazione di uno degli strumenti indicati al comma 1, possono presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione, dirette a rilevare nei contenuti degli strumenti di cui al comma 1 l'incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione dell'ente a cui è rivolta l'istanza. Sulla base di tali istanze, il comune, la provincia e la Regione possono richiedere la pronuncia della conferenza. In caso contrario l'ente interessato comunica le motivazioni di non accoglimento dell'istanza entro i trenta giorni successivi.

3. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 individua in modo specifico i contenuti dello strumento ritenuti in contrasto o incompatibili con lo strumento di pianificazione dell'amministrazione che ricorre alla conferenza. La richiesta di cui al comma 1 bis dello stesso articolo individua puntualmente le disposizioni normative che si ritengono violate.

4. L'amministrazione che ha richiesto la pronuncia della conferenza ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione che ha approvato l'atto di governo del territorio e provvede a pubblicare il relativo avviso sul Burt. Lo strumento o parti di esso oggetto della richiesta di pronuncia non acquista efficacia fino all'esito del procedimento di cui agli articoli 26 e 26 bis.

Art. 26 - Modalità di funzionamento del tavolo tecnico

1. Il tavolo tecnico si esprime sulla richiesta di pronuncia della conferenza paritetica, verificandone il merito.
2. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l'incompatibilità, il contrasto o violazione normativa non sussistano, trasmette entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il proprio parere ai soggetti interessati.
3. Qualora il soggetto che ha richiesto la pronuncia della conferenza concordi con il parere di cui al comma 2, entro trenta giorni dal suo ricevimento lo comunica alla conferenza e al soggetto che ha approvato lo strumento il quale ne dà avviso sul Burt. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell'avviso.
4. Se il soggetto che ha richiesto la pronuncia non concorda con il parere di cui al comma 2, la questione è sottoposta alla conferenza paritetica.
5. Qualora il tavolo tecnico ritenga che il contrasto o l'incompatibilità sussistano, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pronuncia esprime una proposta di soluzione e la trasmette ai soggetti interessati. Qualora la proposta sia condivisa, il soggetto che ha approvato lo strumento provvede ad adeguarlo alla proposta. L'atto di adeguamento è trasmesso al tavolo tecnico e al soggetto che ha richiesto la pronuncia e il relativo avviso è pubblicato sul Burt. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell'avviso, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Qualora la proposta di soluzione di cui al comma 5 non sia condivisa, la questione è rimessa alla conferenza paritetica.

Art. 26 bis - Pronuncia della conferenza paritetica

1. La conferenza paritetica esprime la propria pronuncia, nei casi di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 26, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal ricevimento dell'atto con cui il soggetto interessato non concorda con il parere del tavolo tecnico.
2. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi l'inesistenza di incompatibilità o contrasto ai sensi dell'articolo 25, comma 1 o di violazione normativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1 bis, il soggetto che ha approvato lo strumento ne dà avviso sul Burt. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell'avviso.
3. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi che il contrasto o l'incompatibilità sussistano, trasmette, entro il termine di cui al comma 1, la pronuncia al soggetto che ha approvato lo strumento il quale provvede al suo adeguamento, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 ter, l'atto di adeguamento è trasmesso al soggetto che ha richiesto la pronuncia e alla conferenza e il relativo avviso è pubblicato sul Burt.
5. Ove il soggetto che ha approvato lo strumento non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede a comunicare alla conferenza medesima le proprie determinazioni, corredate da espressa ed adeguata motivazione. In tal caso permane l'inefficacia dei contenuti dello strumento oggetto di contestazione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 25, comma 1bis.

Art. 26 ter - Valutazione dell'adeguamento alla pronuncia della conferenza paritetica

1. La conferenza paritetica valuta l'adeguamento di cui al comma 5 dell'articolo 26 e di cui al comma 4 dell'articolo 26 bis entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di adeguamento. L'esito della

valutazione è tempestivamente comunicato all'amministrazione interessata.

2. La conferenza paritetica valuta l'adeguamento solo relativamente ai profili di incompatibilità o contrasto di cui all'articolo 25, comma 1.

3. In caso di esito positivo lo strumento acquista efficacia dal giorno di pubblicazione sul Burt del relativo avviso. In caso di esito negativo lo strumento o parti di esso non assumono efficacia.

Capo III - LE STRUTTURE TECNICHE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 27 - Le strutture tecniche del governo del territorio

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, comuni, province e Regione collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Le province e la Regione assicurano in ogni caso la necessaria assistenza tecnica ai comuni e alle unioni di comuni che ne facciano richiesta, prioritariamente per le attività da esercitarsi in forma associata.

3. Le province e la Regione promuovono ed agevolano la creazione di strumenti idonei a garantire l'assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo l'integrazione fra le attività delle medesime strutture tecniche dei comuni e la formazione specifica del personale addetto alle stesse.

4. I comuni nella redazione dei nuovi piani strutturali o di loro varianti possono:

- a) utilizzare, quale quadro conoscitivo del piano strutturale, il quadro conoscitivo del PTC, adeguandolo ove necessario;
- b) utilizzare, quale statuto del piano strutturale, lo statuto del PTC vigente, integrandolo se necessario.

Art. 27 bis - Osservatorio paritetico della pianificazione

1. Ai fini dell'attività di verifica di cui all'articolo 13 è istituito l'osservatorio paritetico della pianificazione, composto:

- a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di governo del territorio;
- b) dal responsabile del sistema informativo geografico regionale;
- c) da due rappresentanti delle province nominati dal Consiglio delle Autonomie locali e un membro supplente;
- d) da due rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie locali e un membro supplente.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento, ed è supportato dal sistema informativo geografico regionale.

3. Gli esiti del monitoraggio effettuato dall'osservatorio sono comunicati annualmente alla conferenza paritetica interistituzionale, che informa la Giunta regionale formulando eventuali proposte e rilievi.

4. I membri di cui al comma 1, lettere c) e d), restano in carica per la legislatura di riferimento.

Art. 28 - Il sistema informativo geografico regionale

1. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato "sistema informativo", che costituisce il riferimento conoscitivo unitario fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nonché per la verifica dei loro effetti.
2. La formazione e la gestione integrata del sistema informativo di cui al comma 1 è effettuata:
 - a) in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali in tema di informazione geografica e di infrastruttura geografica regionale per la documentazione, diffusione e riuso dei dati della pubblica amministrazione, in attuazione della direttiva (-----) n. 2007/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);
 - b) nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE);
 - c) nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);
 - d) nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).
3. Ai fini della presente legge, per informazione geografica si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, nell'ambito del sistema informativo si provvede all'organizzazione dell'informazione geografica, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.
5. Le province e i comuni utilizzano il sistema informativo geografico regionale per la formazione e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Art. 29 - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti pubblici interessati realizzano, nell'ambito del sistema informativo, la base informativa geografica regionale, intesa come sistema federato al servizio degli enti, delle aziende e dei cittadini toscani. Le sue componenti fondamentali sono:
 - a) le basi informative topografiche, geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche;
 - b) le basi informative tematiche sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale;
 - c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e dagli atti di governo del territorio.
2. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo e provvede alla realizzazione delle componenti di cui al comma 1, lettera a). Essa provvede altresì, unitamente ai soggetti di cui al comma 1, alla realizzazione delle altre componenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma .
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono congiuntamente all'attivazione e alla gestione dell'infrastruttura di dati geografici regionale, quale componente federata della infrastruttura di dati geografici nazionale.

4. I comuni, le province e gli altri enti locali sono tenuti a conferire gratuitamente al sistema informativo, secondo regole tecniche concordate, i dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso; sono altresì tenuti a conferire gratuitamente al sistema informativo, secondo regole tecniche concordate, i dati necessari al monitoraggio degli effetti che derivano dall'attuazione dei propri atti del governo del territorio; ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici che ne dispongano, sulla base di specifici accordi con la Regione.
5. Nel sistema informativo sono raccolti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e con le modalità ivi previste, i dati, le informazioni e le conoscenze provenienti dagli enti pubblici competenti e dalla comunità scientifica.
6. La Giunta regionale provvede ad emanare apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:
- a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;
 - b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica.
7. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente al sistema informativo.
8. La Regione assegna contributi agli enti locali per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la base informativa geografica regionale e per i quali si siano definite le specifiche tecniche dalla Regione stessa; il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico degli enti ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.

Titolo IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO E LA QUALITÀ DEL TERRITORIO

Capo I - PATRIMONIO TERRITORIALE E PAESAGGIO

Art. 30 - Funzioni in materia di tutela paesaggistica

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora non attribuite ad altro ente ai sensi della presente legge.
2. Il piano paesaggistico regionale costituisce parte integrante del PIT che assume la funzione di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
3. Alla tutela del paesaggio concorrono, laddove adeguati ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice del paesaggio al piano paesaggistico di cui al comma 2, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica delle province e dei comuni.

Art. 31 - Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali (da abrogare)

Art. 32 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (da abrogare)

Art. 33 - Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale

1. Il piano di indirizzo territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d'ora in avanti denominato "piano paesaggistico", riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d'uso in attuazione degli articoli 131, 133, 135 e 143, 145 del Codice.
2. Il piano paesaggistico, elaborato secondo il procedimento di cui all'articolo 135, comma 1 e all'articolo 143 del Codice, ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.
3. Con propria deliberazione la Giunta regionale organizza l'osservatorio del paesaggio, garantendone la partecipazione degli enti locali, con il compito di:
 - a) esercitare il monitoraggio dell'efficacia del piano paesaggistico;
 - b) mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo;
 - c) promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

Art. 35 - Valorizzazione dei paesaggi

1. La valorizzazione dei paesaggi consiste nella:

- a) corretta manutenzione e riproduzione del patrimonio territoriale e delle invarianti che ne strutturano le diverse componenti.
- b) riqualificazione o ricostruzione dei paesaggi urbani, rurali, naturali compromessi o degradati;
- c) creazione di nuovi paesaggi che si integrino nel contesto esistente migliorandone la qualità complessiva.

2. La Regione concorre alla valorizzazione dei paesaggi regionali anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro.

Art. 35 bis - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali (da abrogare)

Art. 36 - Parchi regionali

1. I territori dei parchi regionali e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano.
2. I piani dei parchi regionali si conformano alla specifica disciplina paesaggistica del PIT ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

Capo II - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 37 - Qualità degli insediamenti

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari ed agli atti di programmazione, perseguono la qualità degli insediamenti in riferimento:

- a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane;
- b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili, e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
- b bis) alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano;
- c) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e ai servizi essenziali;
- d) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
- e) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
- f) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
- g) alle prestazioni di contenimento energetico degli edifici e degli isolati urbani in riferimento al contenimento energetico, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla fruibilità e sicurezza;
- h) all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) da ultimo modificata dalla presente legge regionale, e all'accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
- i) alla qualità dell'architettura con particolare riferimento agli spazi d'uso collettivo ed alle opere pubbliche;
- j) alle prestazioni omogenee adeguate delle reti di trasferimento dati sull'intero territorio regionale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e con particolare riferimento alle lettere a), b), b bis), d), h) e i) la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento contenente criteri, parametri e linee guida di riferimento per i comuni.

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica privilegiano un'organizzazione degli spazi e delle funzioni tale da assicurare la qualità della vita sociale della popolazione.

4. Sono opere di urbanizzazione primaria:

- a. strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;
- b. spazi di sosta o di parcheggio;
- c. reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento;
- d. opere e reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile;
- e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f. pubblica illuminazione;
- g. spazi di verde attrezzato;
- h. reti per il trasferimento dati.

5. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a. asili nido e scuole materne;
- b. scuole dell'obbligo;
- c. mercati di quartiere;
- d. uffici comunali;
- e. chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f. impianti sportivi di quartiere;
- g. centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche;
- h. le opere e le reti per l'adduzione e la distribuzione, il trattamento di acque destinate ad usi non

- idropotabili provenienti dal riuso o dal recupero;
 - i. impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - j. aree verdi di quartiere e verde pubblico di connessione con gli spazi aperti extraurbani;
 - k. strutture pubbliche di servizio o di supporto all'attività d'impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d'impresa, laboratori di ricerca, strutture destinate al coworking, esercizi polifunzionali;
 - l. l'edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica.
6. E' definito come verde urbano l'insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.
7. Le azioni di governo del territorio sono dirette ad incrementare e migliorare la dotazione complessiva comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale.

Art. 37 bis - Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa disciplinando l'attuazione degli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità con la legislazione vigente.
2. I proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
3. L'alloggio sociale di proprietà pubblica costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al D.M. 1444/1968 da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata secondo le seguenti modalità:
- a) cessione gratuita di almeno il 20% delle aree destinate a nuova edificazione a destinazione residenziale o cessione della superficie utile lorda residenziale realizzata in proporzione equivalente;
 - b) cessione gratuita di almeno il 10% della superficie utile lorda residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d'uso o incrementi volumetrici. Sono comunque escluse le destinazioni d'uso industriali e artigianali;
 - c) corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione in caso di nuova edificazione a destinazione turistico ricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.
4. La monetizzazione delle cessioni di cui al comma 3, lettere a) e b) è consentita nei seguenti casi:
- a) qualora le percentuali previste dal comma 3 siano inferiori alle unità minime di riferimento;
 - b) qualora le unità immobiliari non consentano una gestione sostenibile delle stesse;
 - c) qualora la destinazione d'uso non preveda la residenza.
5. Le modalità di cui al comma 3 e al comma 4 sono obbligatorie per i comuni definiti ad alta tensione abitativa.

Art. 38 - Realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse
(da abrogare)

Capo III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' DEL TERRITORIO RURALE

Sezione I –Disposizioni generali

Art. 39 - Il territorio rurale

1. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito:

- a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate “aree rurali”;
- b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”;
- c) dalle aree ad elevato grado di naturalità.

E' comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall'articolo 3 bis e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità con la presente legge e nel rispetto degli atti di governo del territorio regionali e provinciali.

2. Nell'ambito del territorio rurale possono essere individuate:

- a) aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate “ambiti di pertinenza”;
- b) aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate “ambiti periurbani”;
- c) paesaggi rurali storici ai sensi del D.L. n. 5/2012, come definiti dal PIT.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale possono articolare il territorio rurale in ambiti territoriali differenziati, in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale disciplinano il patrimonio edilizio e le infrastrutture esistenti nel territorio rurale, nonché le attività e i servizi in esso insediati, ancorché a carattere non agricolo, perseguendo gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 43.

5. E' soggetto a previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies l'inserimento, all'interno del territorio rurale, di previsioni di interventi a carattere non agricolo che per la loro natura non comportino la modifica del perimetro del territorio urbanizzato. Oltre alle verifiche di cui all'articolo 17 sexies, comma 5, la conferenza valuta la compatibilità paesaggistica e ambientale delle previsioni con il contesto rurale di riferimento.

Art. 40 - Nuclei rurali

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano le trasformazioni dei nuclei rurali di cui al precedente art. 39, comma 1, lett. b) previa classificazione degli edifici che li compongono nonché degli edifici sparsi nel territorio rurale.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 definiscono apposite discipline volte a:

- assicurare che i servizi e le infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti siano realizzate in coerenza con i caratteri di ruralità dell'insediamento, escludendo realizzazioni tipiche delle espansioni urbane;
- assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari in relazione

- ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento;
- contrastare il deterioramento del patrimonio edilizio tradizionale di interesse paesaggistico e la perdita dei caratteri propri dell'edilizia storica produttiva connessa all'agricoltura;
 - definire norme che garantiscano il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.

Art. 41- Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti di pertinenza di cui all'art. 39 comma 2 lett. a) e ne identificano gli aspetti di valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere la riproduzione;
2. I piani di settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possano garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.
3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui alla Sezione II e Sezione III se coerenti con la valenza paesaggistica di cui al comma 1.

Art. 42 - Ambiti periurbani

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti periurbani di cui all'art. 39 comma 2 lett. b) e identificano gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruttive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.
2. I piani di settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, ivi compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti.
3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui alla Sezione II e Sezione III in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruttive tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

Art. 43 - Qualità del territorio rurale

1. I soggetti di cui all'art. 7 assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale. Gli stessi riconoscono e promuovono l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzano l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguono il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:
 - a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
 - b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
 - c) mantenere e promuovere la riproduzione dei paesaggi rurali storici;
 - d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
 - e) assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla

qualificazione rurale d'insieme del territorio.

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:

- le buone pratiche di sistemazione ambientale cui attenersi per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;
- le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico culturali, anche poliennali, delle aziende.

Sezione II - Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 44 - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, l'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a 2 anni. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio.

1 bis. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1 esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 53, comma 2, lettera e).

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'attuazione del presente capo e delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica comunale:

- a) costituisce attività edilizia soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 79 della presente legge l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a 2 anni;
- b) costituisce attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 78 della presente legge l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, ivi comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente titolo non sono soggetti al programma aziendale.

3. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

4. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

5. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132.

Art. 45 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola e vengano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:

- a) il restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c);
- b) la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d);
- c) gli interventi pertinenziali di cui all'art. 79, comma 2, lettera e);
- d) la sostituzione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, lettera h);
- e) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
- f) gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
- g) gli interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- i) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 78, comma 1, lettera g).

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1 sono riservati all'imprenditore agricolo professionale:

- a) gli interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc oppure entro i limiti dimensionali ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune;
- b) i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

3. Gli interventi di cui al comma 1 e 2 non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali.

4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere b), c), d), i) e di cui al comma 2, lettera b), siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

Art. 46 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti, a condizione che vengano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, previa approvazione del programma aziendale e fermo restando il rispetto delle superfici fondiari minime previste nel piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, nel regolamento d'attuazione del presente capo, salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica i seguenti interventi:

- a) trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 45, comma 2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;
- b) ristrutturazioni urbanistiche.

Art. 46 bis - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse e fermo

restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici aziendali esistenti utilizzabili per le attività programmate, mediante interventi coerenti con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, è subordinata:

- a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o in mancanza, dal regolamento d'attuazione del presente capo.

3. Il regolamento d'attuazione del presente capo disciplina ulteriori condizioni cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

- a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal piano territoriale di coordinamento della provincia o, in mancanza, dal regolamento d'attuazione del presente capo. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

5. Il regolamento di attuazione del presente capo specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici generali o dal piano operativo del comune. La realizzazione di tali annessi non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.

Art. 46 ter - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 46 e 46 bis l'imprenditore provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato programma aziendale, avente i contenuti indicati nel Regolamento di attuazione del presente titolo.

2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per i titoli abilitativi.

3. Il programma aziendale è presentato al comune o ai comuni competenti per territorio, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi.

4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e in caso di esito positivo può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua presentazione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di:

- a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il parere della provincia di conformità al PTC;
- b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti;
- c) verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi in esso contenuti con il PIT.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.

6. In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:

- a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 46 e 46 bis;
- b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
- c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, ivi comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari.
- d) a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma.
- e) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale.

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, ovvero in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

8-bis. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, ivi comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti culturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma approvato, e che comunque:

- a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma;
- b) non comportino incremento superiore al 20% per singolo edificio di nuova realizzazione;
- c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
- d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.

8-ter. La disposizione di cui al comma 8bis non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.

9. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, il regolamento di attuazione del presente capo specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

11. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della presente legge nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, in attuazione dell'articolo 53, comma 2, lettera e), e comunque quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola.

Art. 46 quater - Trasferimenti di fondi agricoli

1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali di

miglioramento, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti.

2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola così come stabiliti dalla provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all' articolo 46 bis, comma 2, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma aziendale di miglioramento, che l'indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale.

3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si applicano, per la durata dell'affitto e fino ad un massimo di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, consentano il conseguimento di un titolo abilitativo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:

- a) ai trasferimenti in sede di permuta di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
- b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali;
- c) ai trasferimenti che hanno origine da:
 - 1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
 - 2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
 - 3) procedure espropriative;
 - 4) successioni ereditarie;
 - 5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;
 - 6) cessazione dell'attività per raggiunti limiti d'età degli imprenditori agricoli professionali (IAP).

5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti due ettari di superficie agricola utilizzata.

6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane fermo il divieto di edificazione per i dieci anni successivi al frazionamento.

Sezione III - Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

Art. 46 quinquies - Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 43, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale definiscono specifiche normative per la trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola situati in territorio rurale.

2. Tale disciplina deve assicurare che gli interventi garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza degli edifici di cui al comma 1, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali.

3. La disciplina di cui al comma 2 deve altresì garantire che la realizzazione di manufatti pertinenziali, ove consentita dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, privilegi il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza e non comporti alterazione della struttura morfologica dei terreni mediante esecuzione di sbancamenti.

Art. 46 sexies - Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. Gli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all'art. 39 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 79.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite al precedente articolo 39.
3. Il regolamento d'attuazione del presente titolo disciplina le condizioni cui è soggetta la realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.
4. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

Art. 46 septies - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti, a condizione che vengano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui all'art. 79, comma, 2 lettera a) nonché, ove espressamente previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), gli interventi pertinenziali di cui all'art. 79, comma 2, lettera e), le addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, lettere g), h).

Art.46 octies - Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e opere antincendi boschivi

1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal regolamento relativo.
2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione nel piano operativo e , ove non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 80, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.

Sezione IV mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici

Art. 46 nonies - Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132.

2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 possono mutare la destinazione d'uso agricola alle condizioni di cui agli articoli 46 decies e 47, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.
3. Gli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.

Art. 46 decies - Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 nonies, previa approvazione del programma aziendale è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali compresi quelli di valenza storico testimoniale qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiari minime superiori a quelle previste nel piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, nel regolamento d'attuazione del presente capo.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico testimoniale, ivi compresi quelli di cui al comma 1, e disciplinano specificatamente gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso.

Art. 47 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, dall'articolo 46 nonies e dall'articolo 46 decies, il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali è consentito solo se espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale; ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
2. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 1 i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.
3. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d'interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 4, è dovuta al comune la relativa differenza.
4. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

5. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 3 e 4 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della presente legge.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 46 nonies, in sede di definizione dei contenuti del quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo e del relativo dimensionamento per Utoe e destinazioni d'uso i comuni tengono conto degli edifici che hanno mutato la destinazione d'uso agricola nei cinque anni precedenti. A tal fine il quadro previsionale è corredato dal computo delle superfici utili lorde complessivamente deruralizzate nel quinquennio trascorso.

CAPO III BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI REGIONALI

Art. 47 bis - Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento e riqualificazione di quelli esistenti

1. La rete dei porti e degli approdi turistici toscani costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale. I porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 48, comma 7, lettera f).
2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 48, comma 7, lettera c quater).
3. le funzioni di programmazione, pianificazione e realizzazione delle opere portuali dei porti regionali di rilevanza commerciale sono esercitate dall'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).
4. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti o la riqualificazione e l'ampliamento di quelli esistenti comporti la modifica del piano strutturale o del piano operativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 ter.

Art. 47 ter - Piano regolatore portuale

1. Il piano regolatore portuale costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 9, di competenza del comune e attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e del piano operativo comunale per ognuno dei porti di interesse regionale. Per la sua formazione si applica l'articolo 69.

1 bis. Nei porti per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) il piano regolatore è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della l.r. 23/2012 stessa.

2. Il piano regolatore portuale definisce l'assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.

3. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.

3 bis. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all'acquisizione

della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 3, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

4. La realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell'articolo 47 quater e della disciplina dell'attività edilizia di cui titolo VI.

5. Non costituiscono variante al piano regolatore portuale gli interventi che non comportino né ampliamento delle strutture portuali a terra e a mare né incremento della capacità ricettiva complessiva. Tali interventi, che costituiscono adeguamento tecnico funzionale delle infrastrutture portuali esistenti, sono individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo 47, quater, comma 3.

Art. 47 quater - Attuazione del piano regolatore portuale

1. Tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

1 bis. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all'acquisizione della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

2. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di bene del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono realizzati in attuazione del piano regolatore portuale, in coerenza con il piano strutturale e in conformità con il piano operativo. Per i porti e gli approdi turistici di esclusiva competenza regionale, ad eccezione di quelli per i quali è stata istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23, tali progetti possono essere realizzati altresì in diretta attuazione del piano operativo, ove questo abbia i contenuti dell'articolo 47 ter, comma 2, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente sull'idoneità tecnica delle previsioni portuali.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale, le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali concernenti nuove strutture per la nautica da diporto, nonché le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998.

4. L'Autorità portuale regionale dispone le modalità di vigilanza e collaudo in merito all'esecuzione di opere nei porti per i quali la stessa è competente. Negli altri porti di interesse regionale, i compiti di vigilanza sono attribuiti all'Ufficio Regionale Opere Marittime della Regione Toscana, mentre la procedura di collaudo finale compete al Comune titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, che può eventualmente avvalersi di una commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata.

Titolo V- ATTI

Capo I – CONTENUTO DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 48 - Piano di indirizzo territoriale

1. Il PIT è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica.
2. Il PIT ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 135 del Codice come specificato dall'articolo 33 della presente legge.
3. Il PIT è composto da una parte statutaria e da una parte strategica.
4. In particolare, lo statuto del territorio del PIT, individua, rappresenta e disciplina:
 - il patrimonio territoriale regionale;
 - le invarianti strutturali di cui all'articolo 4;
 - le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e le aree di cui all'articolo 142 del Codice;
 - le disposizioni concernenti l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al piano paesaggistico, assicurando nel relativo procedimento la partecipazione degli organi ministeriali.
5. La parte strategica del PIT indica le linee progettuali per l'assetto territoriale regionale mediante l'individuazione e la definizione:
 - a) del ruolo dei diversi sistemi territoriali locali e dei conseguenti obiettivi del governo del territorio;
 - b) di indirizzi e criteri per lo sviluppo di azioni integrate per la tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale e del paesaggio.
 - c) di indirizzi e criteri per l'elaborazione di specifici progetti di territorio riferiti a tematiche e ambiti territoriali individuati come strategici dal PRS;
6. Il piano di indirizzo territoriale contiene inoltre:
 - a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
 - b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
7. Ai fini di cui al comma 5, il piano di indirizzo territoriale stabilisce:
 - a) le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni;
 - b) le direttive e prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione ai fini del governo degli effetti territoriali;
 - c) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale e relative prescrizioni;
 - d) indirizzi, direttive e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;
 - e) la disciplina per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l'individuazione dei porti e approdi turistici, contiene le previsioni di ampliamento e di riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione;
 - f) l'individuazione dei porti di interesse regionale, la disciplina per gli interventi di riqualificazione e ampliamento di quelli esistenti e la disciplina delle loro funzioni;
 - g) la disciplina delle funzioni degli aeroporti del sistema aeroportuale toscano;
 - h) la disciplina territoriale per le grandi strutture di vendita;
 - l) le misure di salvaguardia.

Art. 48 bis - Progetti di territorio

1. I progetti di territorio di cui all'articolo 48, comma 5, lettera b), attuano il PIT e sono approvati dal Consiglio regionale mediante un'unica deliberazione qualora non comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni.
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni sono soggetti al procedimento di cui al Titolo II capo I.

*Art. 49 - Misure cautelari
(da abrogare)*

*Art. 50 - Poteri sostitutivi
(da abrogare)*

Art. 51- Il piano territoriale di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia.
3. Il PTC recepisce e specifica i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTC specifica:
 - a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con particolare riferimento al territorio rurale;
 - b) le invarianti strutturali del territorio provinciale;
 - c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice;
 - d) i principi e le regole per l'utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale.
6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell'assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio, a tal fine:
 - a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
 - b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
 - c) detta indirizzi, criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
 - d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 39/2000;
 - e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità provinciale.
7. Il PTC stabilisce:

- a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;
- b) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale e relative prescrizioni;
- c) le misure di salvaguardia.

8. Il PTC contiene inoltre:

- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
- b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.

Art. 52 - Strumenti e atti del comune (da abrogare)

Art. 53 - Piano strutturale

1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all'articolo 3, e della strategia dello sviluppo sostenibile.

1 bis. Il quadro conoscitivo comprende l'insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.

2. Lo statuto del territorio specifica, rispetto al PIT e al PTC, e contiene:

- a) il patrimonio territoriale comunale di cui all'articolo 3, e le relative invarianti strutturali, di cui all'articolo 4;
- b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3,
- c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all'articolo 41;
- d) la ricognizione delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale;
- e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT.
- f) i riferimenti statutari per l'individuazione delle Utoe e per le relative strategie.

3. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:

- a) l'individuazione delle unità territoriali organiche elementari (Utoe);
- b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse Utoe;
- c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle funzioni previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per Utoe;
- d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolate per Utoe;
- e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 37 e 37bis, ivi compresi quelli con riferimento alle Utoe, anche al fine di promuovere il superamento delle barriere architettoniche nelle aree pubbliche e la previsione di idonei spazi, servizi e attrezzature per migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
- f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di

riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 74 ter, comma 1, lettere a) e b);

g) le aree di cui all'articolo 48, comma 7, lettera c) e gli ambiti di cui all'articolo 51, comma 6, lettera b).

3 bis. Il piano strutturale contiene altresì:

a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;

b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;

c) l'individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 74 ter, comma 1, lettere a) e b);

d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;

e) le misure di salvaguardia di durata non superiore a tre anni.

4. Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo ad eccezione dell'indicazione delle aree e degli ambiti di cui alla lettera g) del comma 3 e delle misure di salvaguardia di cui alla lettera d) del comma 3bis.

Art. 53 bis - Piano strutturale intercomunale

1. Due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti dell'articolo 53.

2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT e il PTC, con particolare riferimento:

a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati anche attraverso la promozione dell'intermodalità;

b) all'attivazione di sinergie per la valorizzazione ed il recupero dei sistemi insediativi;

c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale-industriale;

d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 60 ter.

Art. 54 - Poteri di deroga (da abrogare)

Art. 55 - Piano operativo

1. Il piano operativo, in conformità al piano strutturale, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e si compone di due parti:

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:

a) le disposizioni di tutela e valorizzazione dei centri e nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;

b) la disciplina del territorio rurale in conformità con le disposizioni di cui al Titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 43;

- c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al successivo comma 3;
- d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 58, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
- e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all'articolo 47 ter.

3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce:

- a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al presente titolo, capo IV, sezione I. Sono comunque soggetti a piano attuativo gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 60 bis e gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera f);
- b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 74 sexies;
- c) i progetti unitari convenzionati di cui all'articolo 75 bis;
- d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
- e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 37bis nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), b e c);
- f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le aree per standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all'articolo 60, la compensazione urbanistica di cui all'articolo 60 bis e la perequazione territoriale di cui all'art. 60 ter, e le relative discipline.

4. Le previsioni del piano operativo sono supportate da:

- a) le disposizioni operative concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell'articolo 53, comma 2, lettera e), ivi compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici;
- b) il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, ivi compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
- c) la valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e l'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
- d) il monitoraggio dei dati della domanda e offerta di edilizia residenziale sociale e l'individuazione delle azioni conseguenti;
- e) i criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità;

4 bis. Il piano operativo **contiene definisce** altresì **le disposizioni obiettivi e indirizzi** per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

5. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53, comma 3bis, lettere a) e b);

6. Le previsioni di cui al comma 3 sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione. Ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, o parti di essi, i comuni possono emettere un pubblico avviso, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.

7. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o dalla modifica sostanziale che li contempla i piani o progetti non siano stati approvati.

8. I vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.

9. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 7 si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione cui al comma 3, lettera b), qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

10. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del piano operativo non perdono efficacia i programmi aziendali di cui all'articolo 46 ter con valore di piano attuativo, ancorché soltanto adottati, a condizione che non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

11. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3.

Art. 55 bis - Poteri di deroga

1. I poteri di deroga al piano strutturale sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

2. I poteri di deroga al piano operativo sono esercitati nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
- b) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
- c) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.

3. I poteri di deroga al piano operativo sono altresì esercitabili ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 per le deroghe al piano strutturale.

Art. 56 - Piani complessi d'intervento

(da abrogare)

Art. 57 - Efficacia del piano complesso d'intervento

(da abrogare)

Art. 58 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante la suddivisione del territorio comunale in ambiti di programmazione delle funzioni atti a garantire l'equilibrato assetto e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

2. Ai fini di una equilibrata distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti, nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 3bis, comma 3, gli ambiti di programmazione di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi fissati dal piano strutturale per le diverse unità territoriali organiche elementari.

3. Con riferimento a ciascun ambito di programmazione la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni può definire:

- a) le eventuali subarticolazioni delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 59 funzionali ad una migliore distribuzione e localizzazione delle funzioni;
- b) le destinazioni d'uso non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, singoli immobili o a parti di essi;
- c) la disciplina relativa alle diverse tipologie di esercizi commerciali al dettaglio nei diversi ambiti di programmazione;
- d) le eventuali quantità massime ammissibili per singole destinazioni d'uso nei diversi ambiti di programmazione;
- e) i mutamenti di destinazione d'uso da assoggettarsi a SCIA, anche in assenza di opere edilizie, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 80, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree;
- f) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti.

4. Ove non costituente parte integrante del piano operativo la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni è approvata con il procedimento di cui all'articolo 69.

Art. 59 - Mutamenti della destinazione d'uso

1. Ai sensi dell'articolo 58, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale;
- f) di servizio;
- g) commerciale all'ingrosso e depositi;
- h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.

2-bis. L'insediamento di grandi strutture di vendita è ammesso solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l'insediamento di grandi strutture di vendita, ancorché attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 58, oppure, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.

[...]

Art. 60 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica mediante l'equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica.

2. L'equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri è effettuata in considerazione delle limitazioni all'edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale o dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

3. L'equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tiene conto anche delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi in vigore.

Art. 60 bis - Compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica si realizza con l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del piano operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico ad iniziativa del comune.

2. La facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica ai sensi del comma 1, ivi compresi i crediti edilizi, sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese nell'ambito degli interventi soggetti a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di cui all'articolo 55, comma 3, lettere a) e c). Tali facoltà edificatorie sono soggette a decadenza quinquennale ai sensi delle disposizioni di cui ai commi del medesimo articolo 55.

Art. 60 ter - Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione

territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra gli enti locali interessati.

2. Nei casi di cui all'articolo 17 sexies, comma 9, sulla base del parere reso dalla conferenza di copianificazione, gli enti interessati definiscono le misure di perequazione territoriale in relazione agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo specifico accordo per le finalità di cui al comma 1.

3. L'accordo di cui al comma 2 disciplina, se necessario, la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel quale confluiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 119 relativi agli interventi oggetto dell'accordo, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.

Art. 61 - Misure di salvaguardia

1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all'articolo 10 ter.

2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del piano strutturale adottato o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all'articolo 10 ter.

3. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o dello strumento di pianificazione urbanistica e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

Art. 62 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi

1. Il PIT, il PTC e il PS in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all'articolo 4, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati ovvero di specifici approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste.

2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti viene verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, vengono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e alle trasformazioni del territorio rurale. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali venga dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.

3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla base di approfondimenti ovvero sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.

4. Il piano di emergenza di cui alla legge 12.7.2012 n. 100 costituisce parte integrante del piano operativo e viene aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento non costituisce variante al piano operativo.

5. I tecnici abilitati certificano l'adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli scenari di rischio possibili.

6. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 7 e sono depositate presso le strutture regionali competenti che effettuano il relativo controllo.
7. Nell'esercizio del controllo di cui al comma 4, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7.
8. I comuni non possono procedere all'approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.
9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è approvato un regolamento che stabilisce in particolare:
 - a) le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione dei rischi idraulico, idrogeologico e sismico;
 - b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
 - c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità idrogeologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.

Art. 63 - Aree non pianificate

1. Le aree non pianificate sono quelle prive di disciplina pianificatoria operativa, ivi comprese quelle di cui all'articolo 55, commi ... , qualora il piano operativo sia privo di specifica disciplina di gestione operante in caso di decadenza delle relative previsioni. Tale disciplina non può prevedere interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda.
2. Nelle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso.
3. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 64 - Regolamenti edilizi

1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Nelle materie di cui al comma 1, la Regione emana un regolamento edilizio tipo con valenza di linee guida.

Capo IV - FINALITA', CONTENUTI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

Sezione I - Norme comuni per i piani attuativi

Art. 65 - Piani attuativi

1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo.
2. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al d.p.r. 327/2001 e alla legge regionale sugli espropri.
3. Le varianti al piano strutturale o al piano operativo correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 quater, il piano regolatore portuale è lo strumento di pianificazione urbanistica con cui si attuano le previsioni in materia di portualità commerciale e turistica del piano operativo.

Art. 66 - Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi

1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all'articolo 65 per i quali è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all'imponibile catastale, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell'intervento. Il comune informa tempestivamente i proprietari non aderenti al consorzio dell'intervenuta presentazione della proposta, ai fini dell'eventuale sottoscrizione della medesima previa adesione al consorzio.
2. Ad intervenuta approvazione del piano attuativo il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1 ad attuare le indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. La procedura descritta deve essere completata entro il termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del piano attuativo.
3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione di cui all'articolo 65, comma 3. Le somme necessarie per l'espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.

Art. 67 - Contenuto dei Piani attuativi

1. I piani attuativi contengono:
 - a) l'individuazione progettuale di massima delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) il planivolumetrico complessivo dell'area di intervento, con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e piazze;
 - c) la localizzazione degli spazi riservati a opere o impianti di interesse pubblico;
 - d) l'individuazione degli edifici o parti di essi oggetto di recupero e riuso, con l'indicazione delle specifiche categorie di intervento ammesse, nonché l'indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione;
 - e) l'eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate;
 - f) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell'articolo 66;
 - g) la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;

h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;

i) lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed interventi di interesse pubblico.

2. Il piano attuativo è inoltre corredato:

a) dal quadro conoscitivo di riferimento;

b) dalla normativa tecnica di attuazione;

c) dalle disposizioni relative alla perequazione urbanistica di cui all'articolo 60 o alle forme di compensazione urbanistica di cui all'articolo 60 bis, ove previste dal piano operativo;

d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l'uso del territorio.

e) da una relazione di fattibilità.

3. Il contenuto dei piani regolatori portuali è disciplinato dall'articolo 47 ter, comma 2 e dal regolamento regionale di cui all'articolo 47 quater, comma 3.

Art. 68 - Validità dei piani attuativi

1. Contestualmente all'atto di approvazione il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell'articolo 66.

2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

4. Nel caso di cui al comma 3 permane l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli interventi previsti dal piano attuativo.

Art. 69 - Approvazione dei piani attuativi

1. Sono approvati con le procedure di cui al presente articolo i piani attuativi conformi alle previsioni dei piani operativi.

2. Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed è reso accessibile anche sul sito internet del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

3. Decorsi il termine di cui al comma 2, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e ne trasmette una copia alla provincia.

4. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è reso accessibile anche sul sito internet del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

5. Il piano regolatore portuale dei porti regionali è trasmesso dopo l'adozione anche alla Regione ed è

approvato previo parere positivo di idoneità tecnica di cui all'articolo 47 ter, comma 3.

Art. 69 bis - Particolari varianti ai piani attuativi

1. Il comune procede con un unico atto all'approvazione delle varianti ai piani attuativi nel caso in cui queste non comportino aumento della superficie utile lorda né dell'altezza degli edifici, non modifichino il perimetro del piano e non comportino riduzione complessiva di standard.
2. Qualora la variante interessi beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del Codice l'atto di approvazione è corredato da idonea documentazione attestante il rispetto della disciplina del piano paesaggistico.

Sezione II - Piani attuativi particolari

Art. 70 - Piani di Lottizzazione

1. Nei piani di lottizzazione la convenzione fra comune e proprietari, da trasciversi a cura di questi ultimi, contiene:
 - a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera b);
 - b) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
 - c) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere;
 - d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
2. L'efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione nell'ambito dei singoli lotti è subordinata alla presenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, relativo all'intero piano.

Art. 70bis - Piani particolareggiati

1. Il comune può dare attuazione alle previsioni di trasformazione del piano operativo, di cui all'articolo 55, comma 3, lettera a), mediante l'approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, aventi i contenuti di cui all'articolo 67.
2. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

Art. 73 - Piani di recupero del patrimonio edilizio

1. I piani di recupero del patrimonio edilizio attuano, su iniziativa pubblica o privata, il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti all'interno del perimetro delle zone connotate da condizioni di degrado espressamente individuate dal piano operativo nel rispetto delle indicazioni del piano strutturale. Le previsioni del piano di recupero sono finalizzate alla conservazione,

al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, e possono attuarsi anche attraverso interventi di completamento, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

2. Per la sua attuazione il piano di recupero individua apposite unità minime di intervento, costituite dall'insieme degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali il piano di recupero interviene in modo unitario e contestuale.

3. Oltre ai contenuti di cui all'articolo 67 il piano di recupero comprende la disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 1.

Art. 74 ter - Definizioni

1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotopologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; nonché le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;

b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

~~e) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano, il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;~~

2. Fino all'adeguamento dei regolamenti edilizi e degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali al regolamento regionale di cui all'articolo 144, per gli interventi di cui al Titolo V, Capo IV bis, si applica la definizione di superficie utile lorda di cui all'articolo 74 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005.

Art.75 - Regolamento di attuazione

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche:

- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;
- b) la valutazione degli effetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali;
- c) i criteri e le modalità di effettuazione del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Capo IV ter - Interventi particolari

Art.75 bis - Progetto unitario convenzionato

1. Nelle aree già dotate di adeguate opere di urbanizzazione primaria le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una

convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.

2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:

- a) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
- b) l'individuazione progettuale di massima delle eventuali opere d'urbanizzazione integrative correlate all'intervento;
- c) l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento, comprensivo dell'indicazione delle masse, delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e di progetto;
- d) la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- e) la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria;
- f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.

3. Il comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante un unico atto.

artt. da 76 a 147

gli articoli relativi alla parte edilizia sono oggetto di approfondimenti in corso, anche ai fini del recepimento della legge 98/2013, ad eccezione degli articoli sotto riportati, di nuovo inserimento o già aggiornati

Art. 80 bis - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia

1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:

- a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:
 - 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
 - 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto;
 - 3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
 - 4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;
 - 5) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati

nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;

6) le recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;

la specificazione "pali in legno" (come ad escludere altri materiali) non è supportata dalla giurisprudenza. ANCI ribadisce la necessità di inserire il riferimento anche al "metallo" o quantomeno propone di referirsi solo a generici "pali" semplicemente infissi al suolo, senza alcuna altra specificazione.

7) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;

b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:

1) le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a 90 giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;

2) l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a 90 giorni consecutivi;

3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a 90 giorni consecutivi;

4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale;

c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:

1) l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

ANCI segnala ancora la necessità di inserire un punto 3 riferito a "la collocazione di apparecchi per telefonia mobile su pali o altri sostegni preesistenti aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia" così da chiarire la natura non edilizia di tali interventi. Naturalmente ciò consente anche di affermare indirettamente la rilevanza edilizia dell'elemento di sostegno

d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:

1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:

1) l'installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;

2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;

3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;

4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;

5) le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi

scultorei, monumenti funebri;

6) l'installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;

7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione al comune ai sensi delle vigenti norme regionali;

8) ogni altra opera, intervento o manufatto equiparabile per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.

2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all'articolo 144.

3. È comunque prescritto:

a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;

b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;

c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.

Art. 85 - Commissione edilizia

1. Ai sensi dell' articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 , il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 398/1993 contenente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) da ultimo modificata con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, i casi in cui la commissione deve essere sentita nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.

2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta; non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

3. Il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della commissione al solo fine di illustrare il progetto.

Art. 87 - Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica

1. L'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione:

a) alle province;

b) agli enti parco;

c) ai comuni associati, purché ricadenti nello stesso ambito paesaggistico individuato dal PIT;

d) ai comuni singoli, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d) la delega è conferita previa verifica dei requisiti prescritti dal

Codice.

Art. 89 - Commissione per il paesaggio

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 88, i soggetti di cui all'articolo 87 istituiscono, anche in forma associata, una commissione denominata commissione per il paesaggio.

2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6 nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

3 bis. Fatta salva la diversa determinazione dei soggetti di cui all'articolo 87, il parere della commissione per il paesaggio non è richiesto per gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata nn. 3, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, di cui all'allegato I al DPR 9 luglio 2010 n. 139, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all'articolo 87. Possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio. Non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

6. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

- a. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
- b. professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di titolo formativo post-universitario su temi attinenti al paesaggio;
- c. dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2 attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

Art. 144 - Unificazione dei parametri e delle definizioni

1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all'articolo 52.
2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difforni parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.
3. I comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difforni parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all'articolo 52. La disciplina comunale adeguata contiene, per i nuovi edifici residenziali derivanti da interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, specifiche disposizioni volte a garantire un rapporto congruo tra superficie utile abitabile realizzabile e superfici non residenziali o accessorie. A tal fine i progetti edilizi identificano in modo specifico natura e dimensioni dei manufatti ricompresi nelle superfici non residenziali o accessorie.

Capo II - *NORME FINALI E TRANSITORIE*

Art. 205 - poteri di deroga

1. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima dell'entrata in vigore della l.r. 5/1995, ovvero in applicazione del diritto transitorio in essa contenuto possono esercitare i poteri di deroga ai suddetti strumenti esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.
2. I comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati ai sensi della l.r. n. 5/1995 o della l.r. n. 1/2005 esercitano i poteri di deroga ai sensi dell'articolo 55 bis.

Art. 205 sexies - Individuazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 3 e delle aree di cui all'articolo 144, comma 4, del Codice

1. A partire dalla pubblicazione sul Burt della delibera di adozione del piano paesaggistico e fino alla scadenza del biennio previsto dall'articolo 145, comma 3, del Codice per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, i comuni possono proporre alla Regione l'individuazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 3 e delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, del suddetto Codice.
2. Le proposte di individuazione di cui al comma 1 trasmesse alla Regione, sono verificate, riguardo alla loro coerenza con il piano paesaggistico, in conferenza di servizi cui partecipano il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la Regione e il comune interessato. La conferenza è promossa dalla Regione. Ove la verifica abbia esito positivo l'individuazione è approvata dalla Giunta regionale quale aggiornamento del piano paesaggistico. Tale aggiornamento non costituisce variante.

Art. 208 bis - Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale

1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a due anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 15. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), e all'articolo 79, comma 1, lettera a).
3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione su BURT dell'atto di adozione del piano operativo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
5. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato.

Art. 208 ter - Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti

1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all'articolo 17 nonies ha durata massima non superiore a due anni decorrente dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 15. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), e all'articolo 79, comma 1, lettera a).
3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
4. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato.

Art. 208 quater - Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti adottati o della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico e ai P.R.G. di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo IV-bis, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC. Non sono comunque considerati territorio urbanizzato i parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale di cui alla legge 394/1991 e alla legge regionale 49/1995, fatte salve le specifiche disposizioni in merito agli insediamenti esistenti contenute negli strumenti di pianificazione e gestione di riferimento.

Art. 208 quinquies - Disposizioni per i piani complessi di intervento

1. Ai piani complessivi di intervento che risultano adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e alle loro varianti si applicano le disposizioni della l.r. 1/2005 precedentemente in vigore.

Art. 208 sexies - Disposizioni per le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al P.R.G.

1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al P.R.G. che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 208 quater, e che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultano adottate, possono essere approvate solo previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies tra la Regione, la provincia e il comune.

Art. 208 septies - Disposizioni per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato

1. Il comune dotato di regolamento urbanistico approvato può adottare varianti al regolamento urbanistico e al piano strutturale, che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 208 quater, fino al termine di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, comma 5 e 6, della legge regionale 1/2005, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies cui partecipano, la Regione, la provincia e il comune, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 208 undecies bis.

2. Alla scadenza dell'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all'articolo 55, comma 5 e 6 della previgente l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all'adozione del piano strutturale il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui all'articolo 17 octies e all'articolo 17 nonies.

3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), ed all'articolo 79, comma 1, lettera a). Sono fatti salvi gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, comma

Art. 208 septies bis - Disposizioni per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico

1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all'articolo 23 della l.r. 10/2010 e successive modifiche, adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della previgente legge regionale 1/2005. Gli eventuali crediti edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato e sono soggetti a decadenza entro cinque anni dall'approvazione del regolamento urbanistico.

2. Alla scadenza dell'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all'articolo 55, comma 5 e 6 della previgente l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all'adozione del piano strutturale il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui all'articolo 17 octies e all'articolo 17 nonies.

3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), ed all'articolo 79, comma 1, lettera a). Sono fatti salvi gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, comma

Art. 208 octies - Disposizioni per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato

1. Il comune che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti dotato di regolamento urbanistico adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2005 precedentemente in vigore. Nel quinquennio successivo all'approvazione del regolamento urbanistico il comune può adottare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 208 quater, solo previo parere favorevole della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 17 sexies, cui partecipano la Regione, la provincia e il comune, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 208 undecies bis.

2. Alla scadenza dell'efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, comma 5 e 6, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Fino all'adozione del piano strutturale il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate di cui all'articolo 17 nonies.

3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), ed all'articolo 79, comma 1, lettera a). Sono fatti salvi gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, comma

Art. 208 nonies - Disposizioni per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato

1. Il comune che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti dotato di piano strutturale approvato, adotta il piano operativo di cui all'articolo 55, ove necessario in contestuale variante al piano strutturale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Fino all'adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al P.R.G. di cui all'articolo 17 octies e all'articolo 17 nonies.

3. Fino all'adozione del piano operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), ed all'articolo 79, comma 1, lettera a). Sono fatti salvi gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 208 decies - Disposizioni per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato

1. Il comune che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti dotato di piano strutturale adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2005 precedentemente in vigore.

2. Il comune a seguito all'approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, adotta il piano operativo, ove necessario in variante al piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. Fino all'adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al P.R.G. di cui all'articolo 17 octies e all'articolo 17 nonies.
4. Fino all'adozione del piano operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), ed all'articolo 79, comma 1, lettera a). Sono fatti salvi gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti in piani attuativi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 208 undecies - Disposizioni per i comuni privi di piano strutturale

1. Il comune che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti privo di piano strutturale adottato procede alla sua adozione ed approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. I comuni che hanno avviato il procedimento di formazione del piano strutturale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge possono procedere alla sua adozione e approvazione secondo le disposizioni della l.r. 1/2005 precedentemente in vigore, inserendo in esso il perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 3 bis o in alternativa di cui all'articolo 208 quater.
2. Il comune a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, avvia il procedimento per la formazione del piano operativo.
3. Fino all'adozione del piano operativo di cui al comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate al piano strutturale e al P.R.G. di cui all'articolo 17 octies e all'articolo 17 nonies.
4. Fino all'adozione del piano operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b), d), ad esclusione di impianti pubblici o di pubblico interesse, e), f), h), ed all'articolo 79, comma 1, lettera a). Sono fatti salvi gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti in piani attuativi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 208 undecies bis - Disposizioni particolari per varianti al piano strutturale

1. La conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies valuta le proposte di variante di cui agli articoli 208 septies, comma 1, e 208 octies, comma 1, verificando preliminarmente l'opportunità o meno di variare il piano strutturale.

Art. 208 duodecies - Variazione del piano regionale delle attività estrattive

1. Per la contestuale variazione del PRAE di cui alla l.r. 36/1980 e di uno o più strumenti della pianificazione territoriale, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 21. E' oggetto dell'accordo anche l'eventuale variante al P.R.G. al regolamento urbanistico o al piano operativo.
2. Qualora la modifica di cui al comma 1 comporti nuovo impegno di suolo all'esterno del territorio

urbanizzato l'accordo di pianificazione è subordinato al pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies.

Art. 208 terdecies - Manufatti precari

1. Ai manufatti precari di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R e successive modifiche, eventualmente disciplinati negli strumenti urbanistici comunali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 1 bis e 4 dell'articolo 44. Le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1 bis, prevalgono su eventuali discipline comunali difformi.

Art. 209 - Disposizioni per le previsioni di grande strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel P.R.G

1. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inefficaci fino allo svolgimento con esito positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 17 sexies, **fatta eccezione per le previsioni di cui al comma 4.**

2. Alla conferenza di copianificazione partecipano il comune, la Regione e la provincia.

3. La conferenza di copianificazione verifica la sostenibilità territoriale a livello locale delle previsioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) la capacità di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell'ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
- b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;
- c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- d) l'incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
- e) l'incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività proprie dei centri storici compresi nell'ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

4. Non sono sottoposte alla verifica della conferenza di copianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.

Art. 212 - Disposizione per la tutela dell'edificato di interesse storico, architettonico o testimoniale

1. Fino all'adozione di specifica variante alla strumentazione urbanistica comunale di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo ... della legge 98/2013 di conversione del decreto-legge 69/2013, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, **lettera g bis), punto 1), e 79, comma 2, lettera d), punto ...** [nuovi riferimenti nei quali collocare la demolizione e ricostruzione 'non fedele] è ammessa solo su edifici o complessi edilizi per i quali la specifica disciplina comunale consente

espressamente gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, lettera h), e comunque nel rispetto delle specifiche limitazioni e prescrizioni dettate dalla disciplina medesima.

Art. 213 - Regolamenti di attuazione della l.r. 1/2005.

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, mantengono efficacia , per le parti non in contrasto con la stessa, i regolamenti di attuazione della previgente legge regionale 1/2005.

Art. 214 - Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati.

1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente titolo, nelle more della formazione del piano operativo di cui all'articolo 55, sono valide ed efficaci le previsioni subordinate a progetti unitari convenzionati, comunque denominati, contenute nei vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica.

Art. 215 - Abrogazione di articoli della l.r. 52/2012

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005).

2. Alle conferenze di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della l.r. 52/2012 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già convocate si applicano le disposizioni della l.r. 52/2012.

espressamente gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, lettera h), e comunque nel rispetto delle specifiche limitazioni e prescrizioni dettate dalla disciplina medesima.

Art. 213 - Regolamenti di attuazione della l.r. 1/2005.

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, mantengono efficacia , per le parti non in contrasto con la stessa, i regolamenti di attuazione della previgente legge regionale 1/2005.

Art. 214 - Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati.

1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente titolo, nelle more della formazione del piano operativo di cui all'articolo 55, sono valide ed efficaci le previsioni subordinate a progetti unitari convenzionati, comunque denominati, contenute nei vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica.

Art. 215 - Abrogazione di articoli della l.r. 52/2012

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005).

2. Alle conferenze di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della l.r. 52/2012 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già convocate si applicano le disposizioni della l.r. 52/2012.